

Novità fiscali del 23 dicembre 2010: nuova finanziaria in vigore dall'1 gennaio 2011; IVA: approvato il nuovo elenco clienti e fornitori, prima scadenza ad ottobre 2011; visto di conformità: mantenimento dell'iscrizione nell'elenco informatizzato; servizio di verifica ordine del codice fiscale; dogane: presentazione del documento amministrativo elettronico; appalti pubblici: tutte le stazioni appaltanti dovranno chiedere il codice identificativo di gara (CIG); transfer pricing: maggiori istruzioni per compilare e spedire i documenti

Publicato il 23 dicembre 2010

in G.U. la nuova finanziaria 2011 in vigore dall'1 gennaio; IVA: approvato il **nuovo elenco clienti e fornitori, prima scadenza ad ottobre 2011;** visto di conformità: mantenimento dell'iscrizione nell'elenco informatizzato; servizio di verifica ordine del codice fiscale; dogane: presentazione del documento amministrativo elettronico; appalti pubblici: tutte le stazioni appaltanti dovranno chiedere il codice identificativo di gara (CIG); transfer pricing: maggiori istruzioni per compilare e spedire i documenti; fisco ed associazioni sportive: alle lezioni di equitazione e ricovero di cavalli non sono ammessi gli estranei; servizio di verifica ordine del codice fiscale; decisioni del governo italiano del 22 dicembre 2010

Indice:

- 1) Nuova Finanziaria in vigore dal 01 gennaio 2011**
- 2) Visto di conformità: Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco informatizzato**
- 3) Fisco ed associazioni sportive: Alle lezioni di equitazione e ricovero di cavalli non sono ammessi gli estranei**
- 4) Servizio di verifica ordine del codice fiscale**
- 5) Dogane: Presentazione del documento amministrativo elettronico**
- 6) Appalti pubblici: Tutte le stazioni appaltanti dovranno chiedere il codice identificativo di gara (CIG)**
- 7) Le decisioni del governo italiano del 22 dicembre 2010**
- 8) Iva: Approvato il nuovo elenco clienti e fornitori, prima scadenza ad ottobre 2011**
- 9) Transfer pricing: maggiori istruzioni per compilare e spedire i documenti**

1) Nuova Finanziaria in vigore dal 01 gennaio 2011

La Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità per il 2011), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010, Suppl. Ordinario n. 281, è entrata in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2011.

In sostanza, si tratta della “nuova” Legge Finanziaria per il 2011.

2) Visto di conformità: Mantenimento dell’iscrizione nell’elenco informatizzato

A causa dell’alto numero di richieste di informazione e di precisazione pervenute, l’Agenzia delle Entrate - **Direzione Regionale della Lombardia** - con la **nota del 21 dicembre 2010 ha voluto chiarire le modalità con cui i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 devono procedere a comunicare i rinnovi delle relative polizze assicurative.**

Al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, i professionisti periodicamente devono far pervenire alla Direzione Regionale competente il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le richieste potranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata del professionista (di cui all’art. 16 D.L. 29/11/2008, n. 185) all’indirizzo P.E.C. dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, riportando:

- nell'oggetto il seguente riferimento: VDC RINNOVO.

- nel corpo del messaggio **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con cui il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli originali in suo possesso dei documenti inviati.**

Al messaggio di posta elettronica certificata dovranno essere allegati le seguenti copie in formato PDF/A:

1) rinnovo polizza assicurativa e/o quietanza di pagamento;

2) documento d'identità.

Il rinnovo e/o quietanza così presentati consentiranno al professionista di rimanere abilitato e inserito nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del citato D. Lgs. 241/97.

La Direzione Regionale Lombardia non darà riscontro del ricevimento di detta documentazione.

Al contrario, comunicherà la mancanza della stessa ai professionisti con polizza scaduta, invitandoli a regolarizzare la propria situazione, prima di procedere alla loro sospensione dall'elenco informatizzato dei soggetti abilitati.

Per produrre ed elaborare documenti in formato PDF/A sono disponibili diversi prodotti e tools commerciali, tra i quali, OpenOffice (gratuito) e Adobe Acrobat 9.0 o superiore (a pagamento).

Un elenco maggiormente completo, sempre a titolo di esempio, è disponibile collegandosi al sito web <http://www.pdfa.org/>.

3) Fisco ed associazioni sportive: Alle lezioni di equitazione e ricovero di cavalli non sono ammessi gli estranei

Se le prestazioni di equitazione e ricovero cavalli sono rivolte nei confronti di terzi soggetti (quindi, non soci dell'associazione sportiva), anche se sporadiche (occasionalmente), l'ente non commerciale perde le "maggiori" agevolazioni fiscali di cui all'art. 148 (ex 111) del Tuir.

Si tratta degli ulteriori benefici fiscali che riguardano la riscossione dei cd. corrispettivi specifici, riscossi per lo svolgimento, da parte dell'ente di stesso, di prestazioni supplementari.

Ovviamente, rimane "intoccabile" l'intassabilità delle quote sociali dei propri soci e dei contributi a fondo perduto (senza che segua una controprestazione da parte dei soggetti non profit) introitati dalle associazioni nell'esercizio della propria attività istituzionale senza fini di lucro.

Tutto, ciò è quanto è parso desumibile dalla lettura della sentenza della Corte di **Cassazione n. 21875 del 26/10/2010**.

Pertanto, la non tassabilità dei corrispettivi specifici delle associazioni non è legata solo al rispetto, ad esempio, dell'inserimento nei propri statuti di rigide clausole, a parte quelle fondamentali della mancanza del fine di lucro, quali quelle del diritto di voto nelle assemblee sociali da attribuire necessariamente a tutti i soci, l'obbligo di devolvere in beneficenza il fondo sociale in caso di scioglimento, l'impossibilità di distribuire utili, e così via, nonché al rispetto dell'iscrizione al CONI nel registro telematico, e per ultimo l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate il Modello cd. EAS.

Infatti, necessita anche che le prestazioni svolte dall'ente non commerciale non siano effettuate nei confronti di estranei, per tali intendendo i non soci.

Peraltro, per molte discipline sportive dilettantistiche, tra cui quelle effettuate nell'ambito della Federazione Italiana Tennis, lo stesso Tuir prevede la non assoggettabilità ad imposte dei corrispettivi specifici incassati da soggetti (anche non soci) ma facenti parte di altre associazioni della stessa Federazione.

Ciò che conta è il tesseramento presso la Federazione sportiva oppure essere affiliati a quel tipo di ente di promozione sportiva.

Per cui, quanto contenuto nella citata sentenza, nel caso riguardante lo sport dilettantistico, quale quello del tennis, può non riguardare.

Peraltro, le prestazioni rivolte nei confronti di non soci (neppure affiliati o tesserati presso altre associazioni), devono comunque essere fatte rientrare nell'attività commerciale svolta dall'ente non profit, peraltro sussidiaria a quella istituzionale.

Tuttavia, a parere di chi scrive, ciò non dovrebbe fare perdere, in generale il beneficio della intassabilità dei cd. corrispettivi specifici anche introitati dai soci per le prestazioni supplementari ricevute (ad. riscossione del ticket per la concessione di un armadietto all'interno degli spogliatoi, adiacente al campo di gioco) - (V. D'Andò).

4) Servizio di verifica del codice fiscale in via telematica

Al via il nuovo servizio di verifica del codice fiscale che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito Internet.

Infatti, con il D.L. n. 78/2010 è stato disposto che l'Amministrazione finanziaria offra a chiunque la possibilità di accedere liberamente ad uno strumento per verificare l'esistenza e la

corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe Tributaria.

Come verificare il codice fiscale

Il controllo dei dati anagrafici e del relativo codice fiscale viene effettuato attraverso il collegamento con l'Anagrafe Tributaria.

In particolare, l'applicazione consente di:

- verificare la validità di un codice fiscale, sia di una persona fisica che di un soggetto diverso da persona fisica;

- verificare la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica

- verificare la validità e l'esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.

Il servizio non consente comunque di verificare la validità di una partita Iva.

Prima di usufruire del servizio è necessario inserire un codice di controllo Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) che ne impedisce utilizzi impropri.

Il codice può essere ricavato sia dall'immagine visualizzata all'interno della pagina, sia via audio on demand.

L'applicazione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, all'interno dell'area servizi

online.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 21 dicembre 2010)

5) Dogane: Presentazione del documento amministrativo elettronico

L'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 16/D del 21/12/2010 si è soffermata sulla "Determinazione direttoriale prot. 158235/RU del 7/12/2010", fornendone le prime istruzioni operative

E' stata, infatti, pubblicata il 7 dicembre 2010 sul sito internet dell'Agenzia la determinazione n. 158235/RU, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3,

comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48.

Tale determinazione, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, detta le modalità per l'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 504/95 (testo unico) di presentazione del documento amministrativo elettronico (e-AD).

Al riguardo, con determinazione n. 38869 del 1° aprile 2010 è stata stabilita la decorrenza del prossimo 1° gennaio per tale obbligo, dando facoltà agli operatori di continuare ad applicare le disposizioni relative al DAA cartaceo fino al 31 dicembre 2010.

Nel rimandare alla lettura della suddetta determinazione per lo svolgimento delle attività d'istituto, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune istruzioni operative concernenti le novità del

nuovo sistema, anche alla luce dei quesiti pervenuti.

(Agenzia delle Dogane, circolare n. 16/D del 21/12/2010)

6) Appalti pubblici: Tutte le stazioni appaltanti dovranno chiedere il codice identificativo di gara (CIG)

Il decreto del 3 dicembre 2010 ha fissato al 1° gennaio 2011 la decorrenza degli aumenti per i corrispettivi destinati all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dal prossimo anno, così, anche per le opere di basso valore aumenteranno le tasse.

Per la fascia alta di mercato gli adeguamenti, invece, potranno arrivare anche al doppio.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno chiedere il Codice Identificativo di Gara, non ci saranno più, infatti, le soglie di esenzione.

Il CIG) non serve solo per versare la tassa, ma per abbinare i bonifici e i pagamenti ad ogni appalto di lavoro.

Fanno eccezione solo gli appalti per le armi e il materiale bellico e le gare per l'acquisto di energia elettrica e gas.

Tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici: Le modifiche al decreto legge n. 187/2010

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2010 n. 295 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2010, n. 217 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 recante tra l'altro alcune disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici.

Lo ha ricordato **Assonime**, con la **nota del 22 dicembre 2010**, che peraltro ha chiarito quanto segue:

Durante la fase di conversione del decreto legge, il Parlamento ha introdotto varie modifiche al testo originario.

Tra le modifiche apportate vi sono:

- la fissazione del termine per adeguare i contratti già in essere al 7 settembre 2010 a 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 6.2);
- l'inserimento automatico della clausola di tracciabilità nei contratti già in essere al 7 settembre (art. 6.2);
- l'aumento da 500 a 1.500 euro dell'importo delle spese giornaliere esonerate dall'obbligo del bonifico (art. 7);
- la possibilità di istituire un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione (art. 7);
- la precisazione che oltre al bonifico bancario e postale sono ammessi altri strumenti di pagamento o incasso purché idonei a consentire la tracciabilità (art. 7);

- la previsione che il mancato utilizzo degli strumenti finanziari prescritti “costituisce causa” di risoluzione del contratto, formulazione che presuppone un’attivazione da parte del contraente (art. 7).

7) Le decisioni del governo del 22 dicembre 2010

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, in data 22 dicembre 2010, quanto segue:

Il Consiglio ha esaminato ed approvato i seguenti provvedimenti:

- un decreto-legge che proroga al 30 giugno 2011 gli interventi all’estero a sostegno dei processi di pace e le missioni militari e di polizia internazionali;

- un decreto-legge che proroga termini di legge in scadenza;

- un decreto legislativo in attuazione della Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, che disegna il nuovo ruolo delle due Province autonome nella gestione del Parco nazionale dello Stelvio;

- tre decreti legislativi in tema di normativa europea, concernenti il recepimento:

1) delle Raccomandazioni della Commissione sulla renumerazione degli amministratori delle società quotate;

- 2) della direttiva 2007/59 sulla certificazione dei macchinisti di treni nella Comunità;
- 3) della direttiva 2008/101 sul sistema di scambio delle quote dei gas a effetto serra nel trasporto aereo;
- quattro schemi di decreti legislativi, da sottoporre ai prescritti pareri, concernenti il recepimento delle seguenti direttive:
 - 2008/6 sul completamento del mercato dei servizi postali nella Comunità;
 - 2009/14 sulla garanzia dei depositi per il livello di copertura ed il termine di rimborso;
 - 2009/30 sul controllo e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con specifiche per benzina, diesel e gasolio e per il combustibile delle navi in navigazione interna;
 - 2009/44 sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli e sui contratti di garanzia finanziaria nei sistemi connessi e nei crediti;
 - un disegno di legge per la ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa a bando delle munizioni a grappolo;
 - un decreto legislativo per la revisione dell'ordinamento e delle funzioni degli Uffici consolari;
 - uno schema di decreto legislativo in parziale attuazione della delega prevista dalla nuova legge di contabilità (n. 196 del 2009) in tema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica sull'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Il Consiglio ha approvato un decreto legislativo che aggiorna la normativa sul Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

L'intervento normativo è volto ad adeguare gli strumenti che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare nei rapporti con cittadini ed imprese mediante il ricorso alle tecnologie della comunicazione dell'informazione, nell'ottica (sotto il profilo economico) di conseguire un recupero di produttività.

In particolare vengono richiamati i principi relativi alla valutazione della performance organizzativa e individuale nelle Amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi alla responsabilità dirigenziale secondo le modalità indicate nel decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dall'analogo decreto 27 ottobre 2009, n. 150.

Il testo risulta coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (riforma del CNIPA che assume la denominazione di DigitPA) e con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Consiglio ha poi avviato l'esame di un disegno di legge che rivede le strategie politiche per Venezia e la sua Laguna dopo oltre 25 anni dall'ultima legge speciale (n. 798 del 1984).

Il Ministro Brunetta ha poi illustrato al Consiglio dei Ministri il "Rapporto e-Gov Italia 2010" sulla digitalizzazione dei servizi pubblici.

Il rapporto nasce dal confronto tra Stati membri in sede di Commissione europea ed individua l'Italia come uno dei Paesi leader nella digitalizzazione del settore pubblico.

E' stato anche approvato un decreto legislativo che, nel recepire la direttiva 2009/111, interviene sugli enti creditizi collegati ad organismi centrali, sui fondi propri, sui grandi fidi, sui meccanismi di vigilanza e di gestione delle crisi.

Il Consiglio ha altresì avviato l'esame di un regolamento per la riorganizzazione del Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per completare interventi di protezione civile sono stati prorogati gli stati di emergenza già dichiarati per la città di Messina, in relazione al traffico e alla mobilità, e per il Comune di Marina di Lesina, in seguito a gravi dissesti idrogeologici.

Infine, il Consiglio ha altresì esaminato talune leggi regionali, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

(Comunicato Consiglio dei Ministri n. 120 del 22/12/2010).

Da segnalare, inoltre, sulla base di notizie **dell'Ansa del 22 dicembre 2010**, che:

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato sino al 30 giugno 2011 le misure di tax credit e tax shelter in favore dell'industria cinematografica.

Smentita la notizia che sarebbe stato applicato un aumento di un euro per i biglietti di entrata nelle sale cinematografiche.

Il Cdm ha dato quindi il via libera al decreto Mille proroghe nel quale si stabilisce anche che dei 400 milioni di euro del 5 per mille, stanziati per il 2011, 100 saranno destinati alla ricerca e all'assistenza ai malati di sclerosi.

Proroga a febbraio case fantasma

Il termine del 31 dicembre 2010 per l'emersione delle cosiddette case "fantasma", è differito al 28 febbraio 2011, ferma restando la facoltà per l'Agenzia del Territorio di porre in essere, a far data dal 2 gennaio 2011, tutte le azioni propedeutiche all'attribuzione della rendita presunta, anche stipulando le previste convenzioni con le categorie professionali, con oneri a carico dell'interessato.

Prorogati per il triennio gli sgravi fiscali per il cinema

Proroga per revisione studi di settore

Il termine del 31 dicembre per la revisione degli studi di settore opera altresì per gli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente per l'anno 2011 i termini finali di redazione del piano della performance e della relativa relazione sono differiti per le Agenzie fiscali, rispettivamente, al 31 luglio e al 31 dicembre del medesimo anno.

Terzo settore, governo stabilizzi 5 per mille

Appresa, la notizia del reperimento delle risorse necessarie al rifinanziamento del 5 per mille inserito nel decreto Milleproroghe cui il Consiglio dei Ministri ha dato parere favorevole, da Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore, che ha aggiunto: "ma riteniamo francamente inaccettabile che, ogni anno, il mondo del volontariato e del terzo settore debba protestare, manifestare e persino scendere in piazza per il 5 per mille che, puntualmente, sarebbe altrimenti dimenticato o tagliato nelle risorse".

"Il 5 per mille - continua Olivero - è una norma che deve essere stabilizzata, in quanto concreto esempio di sussidiarietà, apprezzato ogni anno da oltre 16 milioni di contribuenti, volano moltiplicatore di azioni volte al bene comune". "Vogliamo comunque credere - conclude Olivero - che quello di oggi sia il primo passo da parte del Governo nei confronti di un complessivo ripensamento e rifinanziamento delle politiche sociali. Non chiediamo regali di Natale ma una politica più attenta a costruire davvero sussidiarietà".

8) Iva: Approvato il nuovo elenco clienti e fornitori, prima scadenza ad ottobre 2011

Approvata la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, disposti i tempi e limiti per l'invio alle Entrate.

Ci ha pensato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it il 22 dicembre 2010.

Applicazione graduale

Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo e assicurare, al tempo stesso, sin dalla sua prima attuazione, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza anche dal punto di vista economico, per il periodo d'imposta 2010 è stata innalzata la soglia a 25.000 euro e ampliato il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione fino al **31 ottobre 2011**; comunicazione, peraltro, limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business).

La trasmissione dovrà avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Con il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata, quindi, data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro.

Questo limite circoscrive l'adempimento a una ristretta platea dei titolari di partita Iva.

Nel primo periodo d'applicazione, sono escluse anche le operazioni Iva non soggette all'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, come, per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio.

Parimenti, non rientrano nell'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria, come stabilito dallo Statuto del contribuente. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l'individuazione dei soggetti e delle operazioni mentre l'invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello

cui si riferiscono le operazioni.

Cosa va comunicato

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei 3mila euro, al netto dell'imposta applicata.

Questa soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, vale a dire la maggior parte di quelle per quelle in cui il cessionario o il committente risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

Contratti di appalto e fornitura

Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai 3mila euro.

Per i contratti tra loro collegati va, invece, considerato, ai fini del calcolo del limite, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

9) Transfer pricing: maggiori istruzioni per compilare e spedire i documenti

Il Fisco ha pubblicato in rete una mini-guida alla “Compilazione e invio” per alleggerire i contribuenti alle prese con gli oneri legati al transfer pricing.

E’ infatti disponibile dal 22 dicembre 2010 sul sito www.agenziaentrate.gov.it una “finestra” virtuale in più per aiutare i cittadini che hanno segnalato difficoltà a inviare la comunicazione necessaria per aderire al regime degli oneri documentali, da spedire via Entratel entro il 28 dicembre 2010.

L’Agenzia ha così scelto di mettere a disposizione dei contribuenti delle istruzioni integrative rispetto a quelle previste con il provvedimento ad hoc del 29 settembre scorso, per agevolarli in questi ultimi giorni utili a trasmettere la

comunicazione.

“Compilazione e invio” in pochi click

Il nuovo file “Compilazione e invio” con le istruzioni in più si trova all’interno della sezione del sito dedicata al transfer pricing.

Ecco il percorso da seguire per arrivare dalla home page del sito alla nuova finestra: basta entrare in Documentazione, cliccare su Fiscalità internazionale e scegliere la sezione Transfer pricing, all’interno della quale si trova il link alla Documentazione idonea per il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Anche un esempio guida per facilitare il percorso verso l’invio

All’interno della finestra “Compilazione e invio” è disponibile anche un file dimostrativo, che ripercorre passo dopo passo un esempio di come compilare la comunicazione.

L’esempio segue le istruzioni già fornite con il provvedimento del 29 settembre scorso.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 22 dicembre 2010)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l